



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

**area lavori pubblici, finanza  
di progetto e partenariati  
servizio edilizia scolastica e sportiva,  
programmi complessi**

**OGGETTO:** PRIUS b3 - CODICE OPERA I7098 – Consolidamento strutturale del complesso scolastico di via Forlanini - Spesa complessiva Euro 1.050.000,00.-  
Incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecuzione all'arch. Chiara Lamorcarca - CIG: **Z1723FC425**  
Importo incarico Euro 9.563,47.- contributi previdenziali ed I.V.A. inclusi.

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Premesso:

che con Det. Dir. n. 1470/2018 dd. 05/06/2018, è stato approvato il progetto definitivo relativo all'oggetto, per un importo lavori di Euro 750.000,00.- più Euro 40.000,00.- per oneri per la sicurezza per complessivi di Euro 790.000,00.- (I.V.A. Esclusa);

che con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 23.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici è stato approvato l'elenco di operatori per il conferimento di incarichi di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato con determinazione dirigenziale n. 29/2016 dd. 20.5.2016;

Considerata l'urgenza di procedere in tempi brevi alla progettazione esecutiva dell'opera in oggetto, pena la perdita del finanziamento e conseguentemente la necessità di incaricare un professionista abilitato alle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

Individuato sulla base dell'elenco citato in premessa l'arch. Chiara Lamorcarca e acquisita l'offerta, ritenuta congrua con il preventivo di parcella redatto dall'ufficio.

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato si stabilisce quanto segue,

### **Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida all'arch. Chiara Lamonarca C.F LMNCHR64C68L424W, P.IVA. 00950810325, studio professionale in piazza Sant'Antonio, 2 – Trieste - iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste al n. 461 che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, derivante dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle opere in oggetto.

L'affidamento di detto incarico è relativo al periodo effettivamente svolto dall'inizio dello stesso fino alla fine dei lavori in oggetto come definito al successivo art. 4.

### **Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, sulla base della documentazione progettuale che si intende già recepita, provvederà ai sensi dell'art. 91, e dell'allegato XVI del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni a:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento generale dell'opera;
- redigere il fascicolo dell'opera relativo ai lavori in appalto;

Il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 50/2016, DPR 207/10 ancora vigente in virtù dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art.3) COLLABORAZIONI**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

#### **Art.4) TERMINI DELL'INCARICO**

Il presente incarico è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente documento, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento e approvazione del presente incarico. L'incarico diventerà operativo per il Professionista con la comunicazione dell'avvenuta approvazione sopracitata da parte del Responsabile Unico del Procedimento e si riterrà definitivamente concluso ad approvazione del progetto esecutivo.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, detto anche PSC, e il Fascicolo dell'Opera dovranno essere consegnati entro **7 (sette)** giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del presente incarico.

Sarà onere del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione modificare e/o integrare i documenti oggetto dell'incarico entro **2 (due)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla specifica richiesta dell'Amministrazione al fine di recepire eventuali prescrizioni fatte a seguito della verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione dello stesso

#### **Art.5) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del **5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;**
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello **0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2 **da**

***un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.***

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

#### **Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto stabilito al penultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 10 (dieci) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare approvazione del progetto esecutivo in questione.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art.8) RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momen-

to per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **Art.9) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Art.10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività il professionista e gli eventuali collaboratori dovranno osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venissero a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **Art.11) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI**

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato sull'importo presunto dei lavori del progetto definitivo, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 31.10.2013 n. 143.

L'importo per l'incarico risultante della proposta del professionista offerta come da verbale conservato in atti, e redatta sulla base dell'importo dei lavori stimato in fase di progetto definitivo, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dal Professionista, è di Euro 7.537,41.- a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'I.V.A. nella misura di legge per rispettivi Euro 301,50.- ed Euro 1.724,47.- per un totale di Euro 9.563,47.-.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata:

- per l'80% (ottantapercento) a seguito della formale presentazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano di Manutenzione dell'opera;
- il restante 20% (ventipercento), ad approvazione del progetto esecutivo.
- l'atto per la liquidazione del saldo verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dai termini delle due fasi sopra descritte.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente dedicato di cui all'art. 12 indicato dal professionista, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

#### **Art.12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accre-

dito sul conto corrente bancario/postale che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) **B87H10**, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1723FC425**

### **Art.13) RESPONSABILITÀ' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

Il professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi.

I suddetti obblighi vincolano il professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.

### **Art.14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista e i collaboratori a qualsiasi titolo del professionista sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, reperibili nella sezione Trasparenza\Disposizioni generali del sito [www.retecivica.trieste.it](http://www.retecivica.trieste.it).

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

### **Art.15) CONTROVERSIE**

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### **Art.16) SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art.17) SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in piazza Sant'antonio, 2 a Trieste (telefono n. 040/369537 – e-mail info@chiaralamonarca.com PEC: chiaralamonarca@pec.it presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

#### **Art.19) ALTRE NORME**

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 e ss.mm.ii, nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

#### **Art.20) ASSICURAZIONI**

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4,

**PER ACCETTAZIONE**

**IL PROFESSIONISTA**

Data della firma digitale

Firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)